

Anno XLI

REPUBBLICA ITALIANA

N. 17 Speciale
Agricoltura



BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 14 APRILE 2010

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

Per Abbonamenti e Inserzioni

PRESSO GLI UFFICI POSTALI

sul **c/c postale n. 12101671**
intestato a :
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale
67100 L'Aquila

PRESSO GLI ISTITUTI BANCARI

Tramite bonifico alle coordinate
Ufficio Postale n. 03001 - L'Aquila Centro
IBAN: IT-71-N-07601-03600-000012101671
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale

NB: L'attivazione dell'abbonamento decorrerà dal ricevimento - in Redazione - della **copia del versamento da inviare tramite fax al numero 0862/364219**

Inserzioni

MODALITA' di PUBBLICAZIONE

Alla Redazione dell'Ufficio B.U.R.A. via Salaria Antica est n° 27 - edificio B2 - Località S. Antonio - Pile 67100 L'Aquila deve pervenire:

- 1. lettera di richiesta di pubblicazione** del documento recante intestazione, data, numero di protocollo, l'oggetto dell'atto (specificando se contiene allegati) e firma;
- 2. copia cartacea del documento** da pubblicare in originale o copia conforme;
- 3. gli allegati al documento** (se presenti) sempre in originale e numerati;
- 4. il file del documento** da pubblicare, che deve pervenire all'ufficio BURA su supporto informatizzato (cd o floppy) oppure per email al seguente indirizzo:
bura@regione.abruzzo.it

AVVERTENZE

- Nella lettera di richiesta di pubblicazione del documento è **obbligatorio** specificare il numero degli allegati da pubblicare e la forma di pubblicazione dell'atto stesso: **INTEGRALE** o per **ESTRATTO** (oggetto e dispositivo), indicando le parti da non pubblicare con "*omissis*".
- Se vi sono tabelle, immagini o altro non devono superare le dimensioni di **21 per 17 cm.**
- Il file deve essere necessariamente in **formato word A/4**

INSERZIONI A PAGAMENTO

Gli Enti non regionali o soggetti privati devono allegare alla richiesta scritta di pubblicazione:

- una copia dell'atto o documento da pubblicare con una **Marca da Bollo da 14,62 €** (1 ogni 4 facciate)
- la copia della **ricevuta di versamento** da effettuare sul **c.c.p. n° 12101671** intestato a Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - via Salaria Antica est n° 27 - edificio B2 - Località S. Antonio - Pile 67100 L'Aquila, dell'importo calcolato con le modalità di seguito riportate.

CALCOLO DEL PREVENTIVO

L'importo da versare per la pubblicazione varia in relazione all'atto da pubblicare ed è calcolato in base a quanto di seguito riportato:

(foglio uso bollo massimo 61 battute)

- **€ 1,81 a rigo per i titoli e l'oggetto** evidenziati in neretto

- **€ 1,47 a rigo del testo da pubblicare** di ciascuna inserzione.

Il preventivo può essere richiesto all'Ufficio Bura tramite fax al numero **0862/364219** o compilando l'apposito modulo sul sito del BURA:

<http://bura.regione.abruzzo.it>

Informazioni

- Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A."
- L'**accesso online** al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono carattere di ufficialità e legalità"
- Unico punto vendita: Ufficio BURA -via Salaria Antica est n° 27 - edificio B2 - Località S. Antonio - Pile 67100 L'Aquila info: 0862/364211 - 4221. Per l'attivazione o il rinnovo dell'Abbonamento annuale tel. 0862/364214

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 08.03.2010, n. 150:

**Misure organizzative per l'attuazione del
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013:
snellimento delle procedure organizzative.
..... Pag. 4**

DELIBERAZIONE 01.04.2010, n. 259:

**Reg.(CE) n.1698/05 - Programma di Svi-
luppo Rurale 2007-2013. Asse II – Misura
214 - Pagamenti Agroambientali – (Azione
4) – “Salvaguardia degli ambienti a pascolo”.
Bando per l'annualità 2010..... Pag. 5**

DELIBERAZIONE 01.04.2010, n. 260:

**Reg.(CE) n. 1698/05 - Programma di Svi-
luppo Rurale 2007-2013. Asse II -Misura
214- Pagamenti Agroambientali – (Azione 2)
- Sostegno all'agricoltura biologica- Bando
annualità 2010..... Pag. 21**

PARTE I

**LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
DELLA REGIONE****ATTI****DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE**

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 08.03.2010, n. 150:

**Misure organizzative per l'attuazione del
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013:
snellimento delle procedure organizzative.**

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che con deliberazione n.235 del 26/3/2008 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Abruzzo (P.S.R.) per una spesa complessiva pari a € 383.888.636,00 di cui 168.911.000 di quota comunitaria FE-ASR e precedentemente approvato con Decisione Comunitaria n.C(2008) 701 del 15/02/2008;

Preso atto che la Commissione Europea con Decisione C (2009) 10341 del 17/12/2009 ha approvato la revisione del PSR della Regione Abruzzo per il periodo di programmazione 2007/2013 sostituendo l'art. 2 della Decisione C(2008)701 del 15/02/2008 e determinando in complessivi € 412.776.678 di cui 186.252.000 da parte del FEASR la spesa pubblica finalizzata ad attuare il Programma di Sviluppo Rurale per il periodo 2007/2013;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2009 n°787 di presa d'atto della Decisione della Commissione C(2009) 10341 del 17/12/2009 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 Abruzzo (PSR) per il periodo di programmazione 2007/2013;

Considerato che al fine di evitare il disimpegno di risorse finanziarie a dicembre 2010 urge necessariamente procedere alla stesura e emissione dei bandi per l'attuazione delle singole misure oltre ad una rapida gestione delle istanze al fine di procedere ai relativi pagamenti;

Considerato che sul piano organizzativo la struttura della Direzione Agricoltura presenta criticità e posti vacanti in tutte le qualifiche e profili professionali comprese le figure apicali dei dirigenti evidenziate in atti del Direttore Regionale; soprattutto presso i SIPA Provinciali deputati alla gestione-istruttoria delle istanze, già oberati da procedimenti istruttori previsti da leggi regionali in vigore e dai Bandi del PSR già emessi;

Valutato che al fine di sopperire a tale difficoltà organizzativa, in relazione alla mole di procedimenti istruttori dei bandi e per poter procedere rapidamente alla individuazione dei beneficiari e dei relativi pagamenti, la Direzione può affidare all'ARSSA compiti inerenti gestione-istruttoria di quei procedimenti per i quali presso lo stesso ente sono presenti le professionalità tecnico-amministrative, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 29 del 1996;

Ritenuto altresì che per accelerare i processi di liquidazione ai soggetti beneficiari delle misure di cui al PSR il Direttore, in qualità di "Autorità di Gestione" può nell'ambito delle misure adottare gli atti per la rimodulazione delle risorse tra le singole azioni per sopperire alle eventuali criticità;

Dato atto che il Direttore Regionale ha espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

per quanto in premessa:

- di affidare all'ARSSA, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 29 del 1996, compiti di gestione istruttoria di bandi regionali attuativi delle misure del P.S.R. individuati dal Direttore Regionale, con proprio atto, in relazione alla complessità dei procedimenti in istruttoria presso la Direzione;
- di autorizzare altresì il Direttore Regionale della Direzione POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE in qualità di "Autorità di Gestione" ad adottare gli atti necessari a ricollocare le risorse finanziarie tra le azioni, che presentano eventuali criticità, nell'ambito delle singole misure del PSR Abruzzo 2007/2013.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 01.04.2010, n. 259:

Reg.(CE) n.1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II – Misura 214 - Pagamenti Agroambientali – (Azione 4) – “Salvaguardia degli ambienti a pascolo”. Bando per l'annualità 2010.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);
- il Reg.(CE) n.1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 recante disposizioni per l'applicazione del Reg. CE 1698/05 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);
- il Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg.

CE 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno allo sviluppo rurale;

- il Reg. (CE) n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- la DGR n. 587 del 19-10-2009 –programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR) Regione Abruzzo - Disposizioni regionali attuative del D.M. 20 MARZO 2008 N. 1205 –Misure 211-212-214 az. 1 e 2., - che regola le violazioni agli impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure ed agli impegni pertinenti di condizionalità ed i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione;
- la DGR n. 150 del 8-03-2010 – Misure organizzative per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013: snellimento delle procedure organizzative;

Visto il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007-2013 adottato ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 con deliberazione della Giunta Regionale n. 86/P del 05/02/2007 e notificato ai Servizi della Commissione Europea in data 14 marzo 2007;

Dato Atto che con la Decisione della Commissione Europea n. C (2008) 701 del 15-02-2008 è stato approvato il Piano di Sviluppo della Regione Abruzzo per il periodo di programmazione 2007-2013;

Dato Atto che la Commissione con la decisione n. C(2006) del 12 settembre 2006, n. 4024 - da ultimo modificata con la decisione C(2007) del 1° giugno 2007, n. 2274 - recante fissazione della ripartizione annuale, per Stato membro, dell'importo del sostegno comunitario destinato allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, ha asse-

gnato all'Italia un totale di € 8.292.009.883,00;

Dato Atto che con la deliberazione del 15 Giugno 2007 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica- Programmazione 2007-2013 - ha approvato il piano di riparto delle risorse messe a disposizione dal FEASR con decisione della Commissione europea C(2006) del 12 settembre 2006, n. 4024 per l'attuazione delle misure di sviluppo rurale contenute nei piani di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013;

Dato Atto che alla Regione Abruzzo in base al suddetto riparto adottato con la citata delibera CIPE, è stata assegnata la somma di € 168.911.000,00;

Dato atto che le risorse finanziarie previste dal PSR 2007- 2013 per l'Asse II - misura 214 "Pagamenti agroambientali", pari a € 61.076.682,00, destinati altresì, a soddisfare gli impegni già assunti fino all'annualità 2009, per il finanziamento delle conferme delle richieste di aiuto presentate per la Misura "F" del Reg. (CE) 1257/99 e per il finanziamento dei pagamenti delle domande in corso di impegno derivanti dal Programma Agroambiente Regionale attuativo del Reg. (CEE) n.2078/92;

Dato Atto che la Commissione Europea con Decisione n. C(2009) 10341 del 17-12-2009 ha approvato la revisione del sopra citato PSR della Regione Abruzzo, inserendo, tra l'altro una nuova azione all'interno della misura 214 individuata con il n. 4 ("Salvaguardia degli ambienti a pascolo").

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 787 del 21 dicembre 2009, con la quale la stessa Giunta ha preso atto della Decisione della Commissione C(2009)10341 del 17/12/2009 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 Abruzzo (PSR) per una spesa pubblica complessiva pari ad € 412.776.678,00 di cui € 186.252.000,00 di quota comunitaria (FEASR);

Dato atto che la Misura 214 del suddetto

Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007 - 2013, prevede specifiche azioni, direttamente orientate a migliorare l'uso delle risorse naturali nei processi produttivi agricoli, favorendo nel contempo un minor impatto complessivo di tali attività sull'ecosistema naturale, in particolare l'Azione 4 "Salvaguardia degli ambienti a pascolo" rivolta a tutelare la biodiversità e al mantenimento e lo sviluppo dei pascoli e il recupero di territori montani;

Dato Atto che le risorse disponibili per le domande di aiuto presentate ai sensi del presente avviso derivano dalla assegnazione finanziaria, inserita nella tabella 6.2 - stanziamenti supplementari - del capitolo 6 del PSR per l'Abruzzo 2007/2013 per un importo, di € 5.641.667,00 per l'azione 4 della misura 214;

Dato Atto che per il presente bando vengono adottati gli appositi criteri di selezione dei beneficiari e che attualmente sono all'esame del previsto "Comitato di Sorveglianza" sull'attuazione del PSR 2007-2013;

Ritenuto che debba procedersi ugualmente ad attivare la presente azione, al fine di consentire ai potenziali beneficiari di presentare domanda di aiuto entro la data del 15 maggio 2010 così come previsto dalla normativa comunitaria;

Dato Atto che, la programmazione del (PSR 2007-2013) cessando la sua durata il 31-12-2013 non consente di assumere impegni finanziari oltre tale data e che quindi, alle ditte dichiarate ammissibili e finanziabili con il presente bando, può essere assicurata, all'attualità, la corresponsione del premio solo per quattro delle cinque annualità d'impegno previste dal PSR, fermo restando il rispetto, da parte della ditta, dell'impegno per i cinque anni previsti.

Dato Atto quindi, che le risorse disponibili annualmente, per le domande di aiuto presentate ai sensi del presente avviso sono pari ad € 1.410.416,75 e che tale cifra scaturisce dalla

somma totale assegnata di € 5.641.667,00 suddivisa per i 4 anni dell'impegno, considerato che, la programmazione del (PSR 2007-2013) cessando la sua durata il 31-12-2013 non consente di assumere impegni finanziari oltre tale data e che quindi, alle ditte dichiarate ammissibili e finanziabili con il presente bando, può essere assicurata, all'attualità, la corresponsione del premio solo per quattro delle cinque annualità d'impegno previste dal PSR, fermo restando il rispetto, da parte della ditta, dell'impegno per i cinque anni previsti.

Visto il bando pubblico, di cui all'allegato A della presente deliberazione, relativo alla misura 214 Azione 4 "Salvaguardia degli ambienti a pascolo" del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo, predisposto dall'Ufficio Agroambiente del Servizio Gestione del Territorio;

Ritenuto di far proprio ed approvare quanto contenuto nel suddetto bando;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Gestione del Territorio e il Direttore Regionale ha espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per quanto in premessa di:

- 1) - far proprio ed approvare il bando di cui all'allegato A, redatto dall'Ufficio Agroambiente del Servizio Gestione del Territorio, relativo alla misura 214 Azione 4 "Salvaguardia degli ambienti a pascolo" del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo, PSR 2007-2013 ;
- 2) - precisare che i richiedenti non possono, in alcuna sede, rivendicare alcun diritto nei confronti della Regione, dell'Organismo Pagatore, dello Stato e della Commissione

Europea nel caso non sia possibile erogare il premio per la quinta annualità, fermo restando l'obbligo del rispetto, da parte della ditta, dell'impegno per i cinque anni previsti.

- 3) - stabilire che le domande per accedere ai benefici previsti dall'azione 4 della misura 214 "Salvaguardia degli ambienti a pascolo" per l'annualità 2010, di cui al bando di che trattasi, vanno presentate a partire dalla data di pubblicazione sul *BURA* della presente Deliberazione e fino al 15 maggio 2010, salvo eventuali proroghe comunicate da AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
- 4) - stabilire che la presentazione delle domande di premio vanno inoltrate utilizzando il portale SIAN e previo mandato del richiedente, per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti appositamente autorizzati dalla Regione. Questi ultimi, con l'inoltro della domanda certificano di aver verificato che, pena l'esclusione, la stessa è stata firmata dal richiedente, che presenta i requisiti di ammissibilità e che tutta la documentazione è custodita nel fascicolo del produttore a disposizione per i controlli da parte degli Organi competenti;
- 5) - pubblicare la presente deliberazione sul *B.U.R.A.* e sul sito INTERNET della Regione Abruzzo ad avvenuta ratifica dei Criteri di Selezione dei beneficiari da parte del Comitato di Sorveglianza sul PSR;
- 6) - considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l'allegato bando composto da n. 13 facciate.

Segue allegato



FEARS – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Regione Abruzzo

MISURA 214 azione 4
"salvaguardia degli ambienti a pascolo"

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

	Documento composto da n. <u>13</u> facciate,	
	ALLEGATO come parte integrante alla del-	
	berazione n. <u>259</u> del <u>1 APR. 2010</u>	
1.	FINALITA' E OBIETTIVI.....	1
2.	CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA.....	2
3.	CHI NON PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA.....	2
4.	COSA VIENE FINANZIATO.....	2
5.	DEFINIZIONI.....	2
6.	CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI A FINANZIAMENTO.....	3
7.	IMPEGNI.....	4
8.	DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI.....	4
9.	CAUSE DI ESONERO DAGLI IMPEGNI.....	4
10.	CLAUSOLA DI REVISIONE.....	5
11.	CAMBIO BENEFICIARIO.....	5
12.	AREA DI INTERVENTO.....	5
13.	CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI.....	5
14.	ENTITÀ DELL'INDENNIZZO ANNUALE.....	6
15.	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	6
16.	QUANDO PRESENTARE LE DOMANDE.....	6
17.	A CHI PRESENTARE LE DOMANDE.....	6
18.	COSA ALLEGARE ALLA DOMANDA.....	7
19.	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DOPO LA DOMANDA.....	7
20.	ERRORI SANABILI O PALESI.....	7
21.	DOMANDE ANNUALI DI PAGAMENTO.....	8
22.	ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.....	8
23.	ELEMENTI DEI CONTROLLI IN LOCO.....	10
24.	ISTRUTTORIA DOMANDE DI PAGAMENTO.....	10
25.	RISORSE DISPONIBILI.....	10
26.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	10
27.	DISPOSIZIONI FINALI.....	11

1. FINALITA' E OBIETTIVI

L'azione ha l'obiettivo di rinforzare la biodiversità nelle montagne d'Abruzzo attraverso una pratica del pascolo indirizzata e funzionale al mantenimento e all'aumento della biodiversità stessa, che realizzi cioè un carico di bestiame commisurato alla capacità trofica del pascolo, che non consenta l'uso di fitofarmaci e diserbanti, che preveda la turnazione delle stazioni di pastura con il supporto di un apposito piano di pascolamento che possa delineare anche gli interventi di miglioramento che si potrebbero rendere necessari. Le aziende che aderiscono all'Azione 4, il cui obiettivo specifico è la difesa del territorio dal declino della biodiversità e dal dissesto idrogeologico, devono perseguire il mantenimento e lo sviluppo dei pascoli ed il recupero di territori montani abbandonati attraverso pratiche di gestione più onerose rispetto all'ordinarietà e più stringenti rispetto alle pertinenti prescrizioni della condizionalità



2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile iscritti all'INPS ed alla Camera di Commercio, singoli o associati..

3. CHI NON PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

a) gli agricoltori che beneficino del sostegno al prepensionamento;

b) le persone, fisiche o giuridiche, considerate "inaffidabili" in applicazione dell'articolo 26 del Reg (CE) n. 1975/2006.

Sono inaffidabili i soggetti per i quali, nel precedente periodo di programmazione (PSR 2000/2006) o nell'attuale (PSR 2007/2013), è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia avviata la restituzione degli stessi, relativamente ad operazione cofinanziate nell'ambito dei suddetti programmi di sviluppo rurale.

La domanda di aiuto proveniente da tali soggetti deve essere istruita negativamente.

4. COSA VIENE FINANZIATO

La presente misura finanzia **gli impegni agroambientali**, descritti nel successivo capitolo 7, **che i richiedenti si assumono volontariamente per cinque anni** aderendo alla misura. Gli impegni previsti dalla presente azione sono impegni aggiuntivi a quelli previsti dalla "condizionalità" e dai "requisiti minimi in materia di fertilizzazione e protezione delle colture" previsti dalla normativa comunitaria.

Il finanziamento consiste in un "premio" annuo che serve a ripagare il richiedente per i minori redditi e/o i maggiori costi che gli derivano dal rispetto degli Impegni agroambientali.

Con il termine campagna agraria si intende il periodo compreso tra l'11 novembre di un anno e il 10 novembre dell'anno successivo .

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Abruzzo nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (area D).

5) DEFINIZIONI

a) **Azienda:** L'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro. Ai fini del presente avviso sono prese in considerazione soltanto le unità di produzione ricadenti nel territorio regionale.

b) **Imprenditore agricolo:** Ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".

c) **Superficie agricola ammissibile a premio:** Insieme dei terreni dell'azienda inseriti nel fascicolo aziendale del richiedente, effettivamente investiti a prati, prati permanenti e utilizzati a pascolo, al netto delle tare. Le superfici considerate eleggibili di tali terreni, sono quelle riscontrabili tramite il GIS del SIAN.

d) **Unità Bestiame (UB):** Unità di Bestiame (UB) possedute dall'azienda, è l'unità di misura da utilizzare per calcolare il numero di bestiame destinato a pascolo attraverso indici di conversione previsti dall'allegato V del Regolamento (CE) 1974/2006, a valere esclusivamente per le specie riportate nella tabella seguente:



<i>SPECIE ANIMALI</i>	<i>UB/capo</i>
<i>Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi</i>	<i>1,00</i>
<i>Bovini da 6 mesi a 2 anni</i>	<i>0,60</i>
<i>Bovini di meno di 6 mesi</i>	<i>0,40</i>
<i>Ovini</i>	<i>0,15</i>
<i>Caprini</i>	<i>0,15</i>

e) Condizionalità: Per condizionalità si intende il regime volto a subordinare il riconoscimento integrale dei pagamenti diretti e delle indennità di cui all'art. 36 lettera a) punti da i) e v), e lettera b) punti i), iv) e v) del Regolamento (CE) 1698/2005 come integrato dal regolamento (CE) 74/2009 al rispetto:

- 1) dei criteri di gestione obbligatori (Allegato II regolamento (CE) n. 73/2009);
- 2) delle norme relative alle buone condizioni agronomiche ed ambientali (Allegato III regolamento (CE) n. 73/2009).

Disciplinati, per il 2010, dal D.M. 30125/2009 che altresì, istituisce un sistema di revoca, totale o parziale, dei pagamenti diretti ove i requisiti non fossero rispettati.

f) Fascicolo aziendale: Contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, contenente tutte le informazioni, dichiarate, controllate, verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente una delle attività, necessarie per accedere agli aiuti previsti dalle singole schede di misura del PSR.

Ogni richiedente l'aiuto, ha l'obbligo di costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA.

Il fascicolo aziendale è unico e deve essere validato successivamente ad ogni sua integrazione o modificazione. L'aggiornamento può essere effettuato in ogni momento, indipendentemente dall'attivazione di qualsiasi procedimento.

I titolari di ciascun fascicolo sono tenuti, prima della presentazione della domanda di cui al presente avviso, ad eseguire una verifica delle informazioni riportate nel fascicolo rispetto alla reale situazione aziendale ponendo particolare attenzione alla verifica della corrispondenza con la documentazione che nello stesso deve essere conservata come previsto dal manuale di tenuta del fascicolo predisposto da AGEA. In caso di non corrispondenza o necessità d'integrazione, il titolare è tenuto ad effettuarne l'aggiornamento sempre antecedentemente alla presentazione della domanda prevista dal presente avviso.

g) Soggetti autorizzati: Persone fisiche o giuridiche cui la Regione, rende disponibile la funzionalità on-line, mediante il portale SIAN, per la compilazione delle domande a valere sulle misure del piano di sviluppo rurale a fronte di delega da parte del singolo beneficiario.

6) CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI A FINANZIAMENTO

I richiedenti per accedere all'aiuto devono dimostrare di:

- a) Possedere o detenere terreni a pascolo, pascolo cespugliato e prato-pascolo, regolarmente iscritti nel fascicolo aziendale del richiedente in base ad un titolo valido, per una superficie minima eleggibile all'aiuto di **almeno 6.7 ettari** al netto delle tare.
- b) Essere iscritti alla competente sezione provinciale INPS per gli autonomi ed eventualmente per i dipendenti, con posizione attiva;
- c) Possedere partita IVA con codice di attività agricola, ancorché non prevalente;
- d) Iscrizione dell'azienda alla CCIAA di competenza.

Le superfici considerate eleggibili dei terreni di cui alla lettera a) sono quelle riscontrabili tramite il GIS del SIAN.

Il possesso/detenzione dei terreni nelle forme di cui alla lettera a), deve sussistere fin dal momento dell'assunzione dell'impegno. Inoltre, in relazione alla necessità di ricondurre in capo ad un unico soggetto (persona fisica o giuridica) la responsabilità relativa all'assunzione degli impegni previsti dall'azione, i titoli di possesso/detenzione devono essere esclusivamente in capo al soggetto che sottoscrive la domanda.

I requisiti che hanno determinato l'ammissibilità, devono essere mantenuti per tutto il periodo dell'impegno, pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste. Di tale obbligazione il richiedente deve rilasciare in domanda apposita dichiarazione di conoscenza.



7) IMPEGNI

Il richiedente è tenuto a:

- a) Rispettare per tutto il periodo d'impegno e **su tutta la superficie agricola aziendale, la condizionalità**, i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché qualsiasi ulteriore ed eventuale specifica norma obbligatoria;
- b) Pascolare, sulle superfici oggetto d'impegno quinquennale, bestiame bovino, ovino, caprino, equino per un totale di almeno 10 UB.
- c) Pascolare tale bestiame, per non meno di 90 giorni all'anno, garantendone in tale periodo la sorveglianza.
- d) Rispettare sulle superfici assoggettate all'impegno un carico bestiame compreso tra 0.5 e 1.5 UB/ha ovvero tra 0,3 e 1,5 UB/ha qualora la superficie ricada in aree di montagna con pascolo magro.
- e) Non utilizzare sulle superfici assoggettate all'impegno fertilizzanti chimici e prodotti fitosanitari.
- f) Redigere, adottare e rispettare un piano di pascolamento annuale che descriva e stabilisca:
 - 1) la turnazione delle superfici di pascolo per favorire il rinnovo;
 - 2) qualora sia ritenuto necessario e ove consentito e limitatamente alle aree specificamente individuate, il contenimento della flora infestante ed arbustiva esclusivamente con mezzi fisici o meccanici;
 - 3) qualora sia ritenuto necessario e ove consentito e limitatamente alle aree specificamente individuate, le eventuali operazioni di manutenzione del coticco erboso da effettuare quali: regimazione delle acque superficiali per limitare i fenomeni erosivi e spietramento;
 - 4) la cura dei punti di abbeverata.

Si specifica inoltre che per le domande presentate da società di capitali o cooperative è necessario che:

- a) il richiedente sia legittimato dai competenti organi societari a presentare la domanda di aiuto e ad assumere gli impegni correlati;
- b) dagli atti camerali risulti che la società titolare della domanda di aiuto sia vigente e attiva alla data di sottoscrizione della stessa

Lazienda richiedente è obbligata a mantenere sulle superfici dichiarate, ai fini della presente azione, per 5 anni, salvo il caso di terreni gravati da Uso Civico, terreni demaniali e terreni di proprietà di Enti per i quali è richiesta l'assegnazione dell'Ente concedente per l'anno in corso con la disponibilità al rinnovo di uguale superficie, per altri quattro anni anche con diversa ubicazione

Gli impegni sopra riportati saranno oggetto di apposite dichiarazioni accluse al modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN (www.sian.it) che saranno necessariamente sottoscritte dal richiedente ai fini dell'ottenimento del premio.

Il Piano di pascolamento annuale, di cui all'impegno f) dovrà essere conservato in formato cartaceo nel fascicolo aziendale. Alcuni elementi dello stesso, ove richiesto, dovranno essere riportati nella sezione regionale della domanda.

Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi e/o receda dagli impegni assunti è soggetto alle riduzioni ed esclusioni previste dalla normativa regionale applicativa degli articoli 16, 17 e 18 del regolamento (CE) n. 1975/2006 in materia di riduzioni ed esclusioni.

8) DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni decorrono a far data dal giorno di rilascio della domanda nel portale SIAN e devono essere rispettati per i cinque anni di calendario successivi.

Sono escluse dai benefici previsti dal presente bando le superfici assoggettate ad impegni agroambientali in essere ai sensi delle precedenti programmazioni (ex Regolamento (CEE) 2078/92 nonché delle azioni 1 e 2 della misura 214 del PSR 2007/2013.

9) CAUSE DI ESONERO DAGLI IMPEGNI

Ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) 73/2009, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali:



- a) decesso dell'agricoltore;
- b) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore;
- c) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) epizootia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'agricoltore.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati e documentati dal beneficiario o avente causa entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

10) CLAUSOLA DI REVISIONE

I pagamenti agroambientali previsti dal presente avviso, indennizzano gli impegni che eccedono i requisiti obbligatori stabiliti dalla condizionalità (CGO e BCAA) e dai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e ogni altra specifica norma obbligatoria nazionale nonché delle eventuali pratiche agricole consuete.

Qualora si verifichino modifiche degli impegni obbligatori sopra richiamati, il beneficiario, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 è tenuto al rispetto di tale adeguamento. Se l'adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Non si procede alla revoca dell'aiuto qualora l'impegno agro ambientale cessi per cause di forza maggiore (art. 47 Reg. 1974/2006).

11) CAMBIO BENEFICIARIO

Se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo a condizione che nell'atto o contratto di acquisizione delle superfici venga espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico dei subentranti ovvero rilasciata da questi ultimi specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo.

Il subentrante, entro 120 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale e di domanda nonché dare comunicazione all'Ufficio incaricato dell'istruttoria --dalla Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Foreste, Caccia e Pesca, Emigrazione della Regione Abruzzo --. Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite da AGEA.

Ai sensi dell'articolo 44 comma 1 del regolamento CE n. 1974/2006, qualora non si verifichi il subentro nell'impegno ovvero il beneficiario non mantenga gli impegni assunti, è tenuto a rimborsare il sostegno sostenuto.

L'aiuto è corrisposto al subentrante che presenta domanda di pagamento per le annualità residue dell'impegno stesso.

In caso di premorienza del beneficiario gli eredi possono effettuare il subentro alle condizioni sopra riportate.

12) AREA DI INTERVENTO

L'azione opera nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (area D) di cui all'elenco allegato al presente bando.

13) CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI

Localizzazione degli interventi	PUNTI
Prevalenza della superficie aziendale soggetta ad impegno ricadente in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)	10
Prevalenza della superficie aziendale soggetta ad impegno ricadente in aree natura 2000	9
Prevalenza della superficie aziendale soggetta ad impegno ricadente in ulteriori aree protette ai sensi della normativa nazionale o regionale vigente alla data di presentazione della domanda	8
Altre aree	4

Caratteristiche del richiedente	PUNTI
Richiedente con qualifica di imprenditore agricolo professionale di età inferiore a 40 anni.	6
Richiedente con qualifica di imprenditore agricolo professionale di età superiore a 40 anni.	4
Altri imprenditori agricoli	1



Imprenditori agricoli residenti nel territorio dei comuni ricompresi nella macroarea D della Regione da almeno 5 anni	4
Imprenditori agricoli residenti nel territorio dei comuni ricompresi nelle macroaree C e B della Regione da almeno 5 anni	3

A parità di punteggio la preferenza verrà accordata alle persone fisiche rispetto a quelle giuridiche ed in caso di ulteriore parità la precedenza è accordata al richiedente/legale rappresentante più giovane (minore età espressa in giorni)

Per le società di persone e cooperative, si calcolerà l'età media di ogni socio, mentre per le altre forme di società e per gli Enti pubblici, fa fede l'età dell'amministratore.

14) ENTITÀ DELL'INDENNIZZO ANNUALE

Per i primi 10 ettari ad impegno l'aiuto è computato applicando l'importo unitario massimo del pagamento agroambientale pari a 200,00 €/ha. Per gli ettari ad impegno oltre i primi 10 l'aiuto viene computato applicando all'importo unitario massimo sopra indicato una riduzione progressiva:

- del 40% per gli ettari oltre i 10 e fino a 20;
- del 60% per gli ettari oltre i 20 e fino a 100;

Oltre i 100 ettari non viene erogato nessun pagamento.

Il premio sarà calcolato e corrisposto sulla base della superficie eleggibile nel limite massimo di 1 ettaro per UB.

La contemporanea applicazione dei parametri sopra indicati comporta un pagamento massimo pari a € 9.600,00 per un allevatore che pascola 100 UB su una superficie compresa tra 100 e 200 ettari (eleggibili fino a 333,33 in aree di montagna con pascolo magro). Il pagamento minimo così risultante è invece pari a € 1.333,33 per un allevatore che pascola 10 UB su una superficie di ha 6.66.67.

15) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti devono essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it).

Per l'anno 2010 è possibile presentare solo domande di aiuto. Per i successivi anni di impegno potranno essere presentate domande di pagamento.

Ciascun richiedente, nello stesso anno, può presentare una sola domanda di aiuto.

Le condizioni dichiarate nella domanda e nella "sezione regionale" devono essere soddisfatte alla data di rilascio della domanda.

La domanda di aiuto può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando non è stato estratto il campione previsto per l'espletamento dei controlli.

I dati indicati in domanda sono resi ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

16) QUANDO PRESENTARE LE DOMANDE

Le domande devono essere presentate a far data dalla pubblicazione sul BURJ del presente avviso e fino al 15 maggio 2010, (salvo proroga concessa da AGEA), sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato. È pertanto necessario costituire il "fascicolo unico aziendale" presso i CAA o altri soggetti autorizzati convenzionati con AGEA prima della presentazione della domanda.

La domanda s'intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN.

Alle domande rilasciate nel portale SIAN oltre i termini previsti dal presente avviso, si applica una riduzione dell'1%, dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto, per ogni giorno lavorativo di ritardo.

In caso di ritardo superiore a venticinque giorni di calendario la domanda è irricevibile.

17) A CHI PRESENTARE LE DOMANDE

Le domande sono presentate, all'AGEA, su delega scritta del titolare dell'azienda, direttamente dai CAA o dagli altri soggetti autorizzati dalla Regione ad accedere alla funzionalità on-line del portale SIAN per la compilazione delle stesse.



Prima della presentazione della domanda i richiedenti devono provvedere ad aggiornare, ove necessario, il fascicolo aziendale informatizzato producendo l'eventuale documentazione necessaria che verrà inserita nel fascicolo.

La domanda dovrà essere stampata, a cura del CAA e gli altri soggetti autorizzati, e firmata in originale da parte del richiedente allegando copia di un documento di identità valido.

La copia cartacea della domanda e la documentazione ad essa allegata o presentata successivamente (es. certificato di monticazione) **sono conservate presso i CAA o gli altri soggetti autorizzati alla presentazione della domanda.**

In fase di compilazione della domanda, il SIAN effettua l'incrocio tra i dati contenuti nel fascicolo aziendale, i dati contenuti nella domanda e quelli contenuti nelle banche dati SIAN.

I CAA e gli altri soggetti autorizzati devono provvedere alla soluzione delle eventuali anomalie rilevate dal sistema durante la compilazione della domanda (con il supporto di idonea documentazione probatoria), con particolare riferimento alla eleggibilità delle superfici richieste in domanda e ai superi particellari.

Una volta rilasciata a portale, la domanda deve essere stampata e sottoscritta dal titolare e conservata dallo stesso soggetto che ha effettuato il rilascio nel portale SIAN unitamente a copia di un documento d'identità del sottoscrittore. Tale soggetto deve altresì accertare che la domanda stampata sia completa in ogni sua parte ed in particolare:

- a) accertare l'avvenuta compilazione del piano annuale di pascolamento di cui all'art 7 lettera f), compresa e ove ricorra, l'individuazione delle aree in cui effettuare le operazioni previste nel piano stesso e oggetto di specifica dichiarazione da parte del beneficiario;
- b) sottoscrivere l'attestazione riportata nella domanda in ordine ai seguenti elementi:
 - 1 - che il richiedente si è presentato presso il proprio ufficio ed è stato identificato;
 - 2 - che la richiesta di aiuto è completa degli allegati elencati nell'apposita sezione;
 - 3 - che il richiedente ha sottoscritto la domanda;
 - 4 - che gli allegati sono stati archiviati presso il proprio Ufficio.

18) COSA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda devono essere allegati e conservati nel fascicolo aziendale:

- a) Copia del "registro di stalla";
- b) Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
- c) Copia del piano di pascolamento.

19) Documentazione da presentare dopo la domanda a cura del richiedente

Certificati di monticazione e di demonticazione, più precisamente:

- ✓ "modello 7", cosiddetto "certificato di monticazione", deve essere acquisito dal CAA e dagli altri soggetti autorizzati entro e non oltre il 31 luglio.
- ✓ **certificato di demonticazione** deve essere acquisito dal CAA e dagli altri soggetti autorizzati entro e non oltre il 15 novembre.

Qualora i certificati di monticazione e/o di demonticazione non siano forniti dal richiedente nei termini sopra stabiliti la domanda perde il diritto a ricevere il premio richiesto.

20) ERRORI SANABILI O PALESI

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento, se riconosciuti come tali da parte del soggetto istruttore ai sensi dell'art. 4 del Reg (CE) 1975/2006, possono essere corretti in qualsiasi momento, fermo restando quanto stabilito relativamente alle domande di modifica relative agli art. 15 e 22 del Reg (CE) 796/2004.

Si considera errore palese quello rilevabile sulla base delle ordinarie attività istruttorie.

In particolare, si fa riferimento a:

- a) meri errori di trascrizione che risultano palesi in base ad un esame minimale di una domanda:
 - campo o casella non riempiti o informazioni mancanti;



- codice statistico o bancario errato;
- b) errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie):
 - errori aritmetici;
 - discordanze tra le informazioni fornite nello stesso modulo di domanda (una particella o un animale dichiarato due volte nella stessa domanda);
 - discordanze tra le informazioni che supportano la domanda e la domanda stessa (mappe o passaporti animali discordanti con i dettagli della domanda);
 - particelle dichiarate per due tipi di utilizzo (foraggi essiccati/foraggi, seminativi/setaside/foraggi).

Si considerano non sanabili le domande carenti di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma o di copia del documento di identità del richiedente ecc.)

21) DOMANDE ANNUALI DI PAGAMENTO

Ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 2 del regolamento CE n. 1975/2006, per gli anni successivi al primo, il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento annuale.

La mancata presentazione della domanda annuale di pagamento comporta la non inclusione dell'azienda nell'elenco di liquidazione dell'anno di riferimento.

In tal caso l'azienda è assoggettata automaticamente al controllo in loco, in aumento al campione selezionato, fermo restando l'obbligo al rispetto degli impegni assunti, pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste.

Anche per le domande annuali di pagamento valgono le modalità di presentazione previste per le domande di aiuto fatte salve eventuali diverse disposizioni dell'Organismo Pagatore Agea.

22) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Per il 2010, primo anno di impegno, può essere presentata la sola domanda di aiuto, mentre per gli anni successivi va presentata la domanda di pagamento.

L'istruttoria amministrativa delle domande di aiuto si compone delle seguenti fasi:

- a) acquisizione delle domande
- b) verifica della ricevibilità e integrazione delle domande.
- c) verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità e attribuzione del punteggio di priorità;
- d) comunicazione ai richiedenti dell'ammissione con il relativo punteggio o dell'inammissibilità ;
- e) gestione dei ricorsi in opposizione e giurisdizionali;
- f) approvazione della graduatoria di ammissibilità a premio ;
- g) elenchi di liquidazione;

L'attività amministrativa delle fasi del procedimento sopra individuate viene così espletata:

Fase a) - acquisizione delle domande nel formato elettronico.

Le domande presentate sono protocollate al momento del rilascio direttamente nel portale SIAN.

Fase b) - verifica della ricevibilità e integrazione domande.

La verifica della ricevibilità consiste nell'accertare, da parte dell'Ufficio istruttore, l'avvenuto rilascio della domanda nel portale SIAN, entro i termini di scadenza fissati dal presente avviso .

Costituisce altresì elemento di irricevibilità la mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui all'Art.17 lett. b), del soggetto che effettua il rilascio nel portale SIAN.

Per le domande risultate ricevibili ma incomplete nelle dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità, è consentita la loro regolarizzazione mediante apposita correttiva a portale SIAN. Le domande oggetto di correttiva, dovranno essere nuovamente rilasciate a portale SIAN a cura del soggetto autorizzato, che rilascerà altresì nuova attestazione secondo quanto stabilito all'art 17,.

Fase c) - verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità e del punteggio attribuibile.

Tale fase del procedimento consiste nella verifica dell'avvenuto rilascio (verificando la presenza della spunta di convalida) in domanda di tutte le dichiarazioni inerenti agli elementi di ammissibilità.



Le informazioni relative alle domande di aiuto sono ricavate direttamente dai fascicoli aziendali validati dai CAA e dagli altri soggetti autorizzati. Tali fascicoli sono oggetto di controllo da parte di Agea nell'ambito del SIGC e in ordine al rispetto delle disposizioni impartite dalla stessa Agenzia per la loro regolare tenuta.

Per quanto sopra, le informazioni riportate nella domanda di aiuto presentata ai sensi del presente avviso possono ritenersi attendibili in quanto adeguatamente controllate, non risultando pertanto necessario procedere ad ulteriori verifiche.

Le dichiarazioni di cui alla "sezione regionale", pur dovendosi ritenere attendibili in quanto rilasciate dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, ai fini dell'ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 71 e 72 del medesimo decreto, devono essere assoggettate alle seguenti verifiche:

- a) controllo del 100% delle dichiarazioni i cui elementi di verifica sono presenti negli archivi informatizzati dell'amministrazione procedente ovvero di altre pubbliche amministrazioni, mediante controllo incrociato dei dati.
- b) controllo del 5% delle dichiarazioni non rientranti nel controllo di cui al precedente lettera a. Per tali dichiarazioni, viene effettuato il controllo documentale diretto, previa estrazione del campione. Resta inalterata la facoltà del soggetto incaricato dell'istruttoria di procedere ad effettuare controlli diretti sulle dichiarazioni in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle stesse.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio è necessario procedere alle verifiche automatiche correlate a condizioni oggettive direttamente desumibili dalle informazioni presenti in domanda (es: ubicazione aziendale prevalente rispetto alle zonizzazioni per le quali è previsto un punteggio, età e qualifica del richiedente, ecc..).

A termine dell'istruttoria amministrativa viene redatto un apposito verbale, corredato di una check-list, che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con la proposta di ammissibilità e l'attribuzione del punteggio assentito ai fini della collocazione nella graduatoria di merito. Per le domande non ammesse la check-list riporta le motivazioni dell'esclusione. A tali fini è possibile utilizzare la check-list presente nella procedura istruttoria a portale SIAN che deve essere opportunamente implementata in relazione agli elementi dichiarati nella "sezione regionale" della domanda.

Fase d) - notifica ai richiedenti delle risultanze dell'istruttoria di ammissibilità

Le risultanze dell'istruttoria relative alle domande presentate sono comunicate ai singoli richiedenti nel modo seguente:

Per quelle ammesse con il relativo punteggio, tramite il sito della Regione Abruzzo e il BURA;

Per quelle non ammesse con le motivazioni dell'esclusione e con l'indicazione dell'autorità e i termini entro cui è possibile ricorrere, con lettera raccomandata.

Fase f) - gestione dei ricorsi in opposizione e giurisdizionali

Il richiedente che intende opporre ricorso avverso le decisioni comunicate, deve inviare le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, per quelli non ammessi e entro lo stesso termine dalla data di pubblicazione sul BURA, per quelli ammessi. Il Dirigente del Servizio cui compete l'istruttoria, previo approfondimento istruttorio, decide in ordine all'accoglimento o meno del ricorso assumendo gli atti consequenziali.

Fase e) - approvazione della graduatoria di ammissibilità e della declaratoria delle domande non ammesse.

Conformemente alle disposizioni dell'art. 2, comma 1 della legge n. 241/90 e s. m. e int., per le quali a fronte dell'attivazione di un procedimento su istanza di parte è prevista l'adozione di un provvedimento espresso il dirigente del Servizio competente, sulla scorta delle risultanze istruttorie rilevabili da ciascuna check-list, predispone la graduatoria delle domande ammissibili indicando quelle finanziabili sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Tali graduatorie sono formulate sulla scorta dei punteggi assentiti. Per le domande non ammissibili è predisposta la declaratoria di inammissibilità.

Le graduatorie sono approvate con provvedimento del dirigente del competente Servizio e pubblicate nel sito web Ufficiale della Regione Abruzzo che vale come comunicazione agli interessati.

Lo stesso provvedimento determina in merito alla declaratoria delle domande non ammesse.

Fase g) - elenchi di liquidazione

Sul 100% delle domande finanziate gli Uffici istruttori, effettuano i controlli amministrativi propedeutici al pagamento dell'anticipo del 75% del premio mediante:

- 1-verifica della presenza, correttezza e validità della documentazione, compresi i certificati di monticazione e demonticazione .



- 2) verifica incrociata dei dati dichiarati del richiedente, attraverso il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN); le superfici saranno finanziate sulla base delle informazioni di eleggibilità presenti nel GIS-SIAN;
- 3) correzione e risoluzione di tutte le anomalie presenti nella domanda e segnalate dal SIGC, tramite la richiesta della documentazione necessaria e l'acquisizione nei dossier di ciascuna domanda della documentazione richiesta;

I controlli in loco verranno effettuati dall'AGEA, su un campione pari ad almeno il 5% delle domande ammesse a finanziamento. Il controllo si esplica con l'effettuazione di un sopralluogo in azienda presso il beneficiario, successivo all'ammissione a finanziamento e anteriore alla conclusione della singola annualità.

Il pagamento del saldo del restante 25% del premio spettante potrà essere effettuato, per le domande non rientranti nel campione sottoposto a controllo in loco, dopo l'inizio del controllo sull'ultima azienda del campione.

Il pagamento del saldo per le aziende sottoposte a controllo avverrà invece a controllo ultimato.

Al termine di ogn'una di queste fasi dell'istruttoria e previa revisione e validazione, i SIPA trasmettono alla Direzione Regionale delle Politiche Agricole gli elenchi dei beneficiari da trasmettere all'AGEA per la liquidazione.

23) ELEMENTI DEI CONTROLLI IN LOCO

I controlli in loco riguarderanno il rispetto degli impegni e la veridicità delle autodichiarazioni e verteranno almeno sulle seguenti verifiche:

- a) Accertamento della conformità delle superfici e dei gruppi di coltura dichiarate in domanda attraverso strumenti di fotointerpretazione e/o strumentazione GPS.
- b) Verifica della documentazione relativa alla presenza del bestiame al pascolo;
- c) Verifica del rispetto del Piano di Pascolamento.

Al termine dei controlli in loco, che saranno effettuati con l'ausilio di apposite check list, viene stilato apposito verbale.

24) ISTRUTTORIA DOMANDE DI PAGAMENTO

Per gli anni successivi al primo dovrà essere presentata apposita domanda di pagamento a seguito della pubblicazione di apposito avviso.

Anche per le domande annuali di pagamento valgono, in quanto compatibili, le procedure istruttorie previste per le domande di aiuto, fatte salve eventuali diverse disposizioni dell'Organismo Pagatore Agea.

25) RISORSE DISPONIBILI

Le risorse disponibili per le domande di aiuto presentate ai sensi del presente avviso sono pari ad € 1.410.416,75. Tale cifra scaturisce dall'assegnazione finanziaria di cui alla tabella 6.2 - stanziamenti supplementari - del capitolo 6 del PSR per l'Abruzzo 2007/2013. La cifra ivi riportata, pari ad € 5.641.667,00 viene suddivisa per i 4 anni dell'impegno, pertanto l'impegno annuale non può essere superiore ad € 1.410.416,75. *Considerato che, la programmazione del (PSR 2007-2013) cessando la sua durata il 31-12-2013 non consente di assumere impegni finanziari oltre tale data e che quindi, alle ditte dichiarate ammissibili e finanziabili con il presente bando, può essere assicurata, all'attualità, la corresponsione del premio solo per quattro delle cinque annualità d'impegno previste dal PSR, fermo restando il rispetto, da parte della ditta, dell'impegno per i cinque anni previsti.*

26) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento amministrativo è l'Ufficio competente dell'Istruttoria. Il procedimento si considera avviato con il "rilascio" informatico della domanda.

Il Dirigente dell'Ufficio di cui sopra, con atto di organizzazione, fissa la data di inizio e la durata delle fasi del procedimento istruttorio, nonché la nomina del responsabile del procedimento, che comunque complessivamente non può superare 100 giorni dalla data di scadenza delle domande, fatte salve ovviamente i casi di forza maggiore che possono determinare lo slittamento del termine di durata delle singole fasi non imputabili all'Ufficio istruttore.



27) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto concerne controlli, sanzioni e per quanto non previsto nel presente bando si rimanda al PSR 2007/2013, Asse II - misura 214 della Regione Abruzzo, nonché ai regolamenti comunitari interessati e norme nazionali e regionali di riferimento consultabili sul sito (www.regione.abruzzo.it/agricoltura).




ELENCO DEI COMUNI RICADENTI NELL'AREA "D"

All.A

(Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo)

PROV	Comune	Codice Istat del Comune	PROV	Comune	Codice Istat del Comune
AQ	Acciano	66001	AQ	Oricola	66062
AQ	Alfedena	66003	AQ	Ortona dei Marsi	66063
AQ	Anversa degli Abruzzi	66004	AQ	Ovindoli	66065
AQ	Ateleta	66005	AQ	Pacentro	66066
AQ	Balsorano	66007	AQ	Pereto	66067
AQ	Barete	66008	AQ	Pescasseroli	66068
AQ	Barisciano	66009	AQ	Pescocostanzo	66070
AQ	Barrea	66010	AQ	Pettorano sul Gizio	66071
AQ	Bisegna	66011	AQ	Pizzoli	66072
AQ	Bugnara	66012	AQ	Poggio Picenze	66073
AQ	Cagnano Amiterno	66013	AQ	Prata d'Ansidonia	66074
AQ	Calascio	66014	AQ	Pratola Peligna	66075
AQ	Campo di Giove	66015	AQ	Prezza	66076
AQ	Campotosto	66016	AQ	Raiano	66077
AQ	Canistro	66017	AQ	Rivisondoli	66078
AQ	Cansano	66018	AQ	Roccacasale	66079
AQ	Capecstrano	66019	AQ	Rocca di Botte	66080
AQ	Capistrello	66020	AQ	Rocca di Cambio	66081
AQ	Capitignano	66021	AQ	Rocca di Mezzo	66082
AQ	Caporciano	66022	AQ	Rocca Pia	66083
AQ	Cappadocia	66023	AQ	Roccaraso	66084
AQ	Carapelle Calvisio	66024	AQ	San Benedetto in Perillis	66086
AQ	Carsoli	66025	AQ	San Demetrio ne' Vestini	66087
AQ	Castel del Monte	66026	AQ	San Pio delle Camere	66088
AQ	Castel di Ieri	66027	AQ	Sante Marie	66089
AQ	Castel di Sangro	66028	AQ	Sant'Eusanio Forconese	66090
AQ	Castellafiume	66029	AQ	Santo Stefano di Sessanio	66091
AQ	Castelvecchio Calvisio	66030	AQ	San Vincenzo Valle Roveto	66092
AQ	Castelvecchio Subequo	66031	AQ	Scanno	66093
AQ	Civita d'Antino	66034	AQ	Scontrone	66094
AQ	Civitella Alfedena	66035	AQ	Scoppito	66095
AQ	Civitella Roveto	66036	AQ	Scurcola Marsicana	66096
AQ	Cocullo	66037	AQ	Secinaro	66097
AQ	Collelongo	66039	AQ	Sulmona	66098
AQ	Collepietro	66040	AQ	Tagliacozzo	66099
AQ	Corfinio	66041	AQ	Tione degli Abruzzi	66100
AQ	Fagnano Alto	66042	AQ	Tornimparte	66101
AQ	Fontecchio	66043	AQ	Villalago	66103
AQ	Fossa	66044	AQ	Villa Santa Lucia degli Abruzzi	66104
AQ	Gagliano Aterno	66045	AQ	Villa Sant'Angelo	66105
AQ	Gioia dei Marsi	66046	AQ	Villavallelonga	66106
AQ	Goriano Scoli	66047	AQ	Villetta Barrea	66107
AQ	Introdacqua	66048	AQ	Vittorito	66108
AQ	L'Aquila	66049	TE	Arsita	67003
AQ	Lecce nei Marsi	66050	TE	Castelli	67012
AQ	Lucoli	66052	TE	Colledara	67018
AQ	Magliano de' Marsi	66053	TE	Cortino	67022
AQ	Massa d'Albe	66054	TE	Crognaleto	67023
AQ	Molina Aterno	66055	TE	Fano Adriano	67024
AQ	Montereale	66056	TE	Isola del Gran Sasso d'Italia	67026
AQ	Morino	66057	TE	Montorio al Vomano	67028
AQ	Navelli	66058	TE	Pietracamela	67034
AQ	Ocre	66059	TE	Rocca Santa Maria	67036
AQ	Ofena	66060	TE	Torricella Sicura	67043
AQ	Opi	66061	TE	Tossicia	67045
			TE	Valle Castellana	67046



ELENCO DEI COMUNI RICADENTI NELL'AREA "D"

All.A

(Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo)

PROV.	Comune	Codice Istat del Comune
PE	Brittoli	68004
PE	Bussi sul Tirino	68005
PE	Caramanico Terme	68007
PE	Carpineto della Nora	68008
PE	Civitella Casanova	68014
PE	Corvara	68016
PE	Farindola	68019
PE	Montebello di Bertona	68023
PE	Pescosansonesco	68029
PE	Popoli	68033
PE	Roccamorice	68034
PE	Salle	68036
PE	Sant'Eufemia a Maiella	68037
PE	Tocco da Casauria	68042
PE	Villa Celiera	68046
CH	Borrello	69007
CH	Montebello sul Sangro	69009
CH	Carunchio	69012
CH	Castelguidone	69019
CH	Castiglione Messer Marino	69020
CH	Civitaluparella	69023
CH	Colledimacine	69025
CH	Fara San Martino	69031
CH	Fraine	69034
CH	Gamberale	69039
CH	Lama dei Peligni	69045
CH	Lettopalena	69048
CH	Montazzoli	69051
CH	Monteferrante	69052
CH	Montelapiano	69053
CH	Montenerodomo	69054
CH	Palena	69060
CH	Pennadomo	69063
CH	Pennapiedimonte	69064
CH	Pizzoferrato	69066
CH	Quadri	69070
CH	Roccaspinalveti	69076
CH	Roio del Sangro	69077
CH	Rosello	69078
CH	Schiavi di Abruzzo	69088
CH	Taranta Peligna	69089
CH	Torrebruna	69093
CH	Torricella Peligna	69095
CH	Villa Santa Maria	69102
CH	Fallo	69104

La presente copia, composta di n. 13 fasciate, è conforme all'originale. Pescara, il 25 MAR 2010

Paola Longa
Dot. Paola Longa



GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 01.04.2010, n. 260:

Reg.(CE) n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II -Misura 214- Pagamenti Agroambientali – (Azione 2) - Sostegno all'agricoltura biologica- Bando annualità 2010.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il Reg. (CEE) n.2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 e il Reg (CE) n. 834/07, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
- il Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale FEARS);
- il Reg.(CE) n.1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 recante disposizioni per l'applicazione del Reg. CE 1698/05 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);
- il Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. CE 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno allo sviluppo rurale;
- il Reg. (CE) n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- la DGR n. 587 del 19-10-2009 –programma

di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR) Regione Abruzzo - Disposizioni regionali attuative del D.M. 20 MARZO 2008 N. 1205 –Misure 211-212-214 az. 1 e 2., - che regolamenta le violazioni agli impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure ed agli impegni pertinenti di condizionalità ed i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione;

- la DGR n. 150 del 8-3-2010 – Misure Organizzative per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013: snellimento delle procedure;

Visto il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007-2013 adottato ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 con deliberazione della Giunta Regionale n. 86/P del 05/02/2007 e notificato ai Servizi della Commissione Europea in data 14 marzo 2007;

Dato Atto che con la Decisione della Commissione Europea n. C (2008) 701 del 15-02-2008 è stato approvato il Piano di Sviluppo della Regione Abruzzo per il periodo di programmazione 2007-2013;

Dato Atto che la Commissione Europea con Decisione n. C (2009) 10341 del 17-12-2009 ha approvato la revisione del sopra citato PSR della Regione Abruzzo;

Dato atto che la Misura 214 del suddetto Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007 - 2013, prevede specifiche azioni, direttamente orientate a migliorare l'uso delle risorse naturali nei processi produttivi agricoli, favorendo nel contempo un minor impatto complessivo di tali attività sull'ecosistema naturale, in particolare l'Azione 2 "Agricoltura biologica" rivolta a promuovere l'adozione di tecniche colturali, con l'esclusione dell'impiego di sostanze chimiche mediante l'introduzione e il mantenimento di metodi di produzione biologici anche nel settore della zootecnia;

Dato Atto che la Commissione con la decisione n. C(2006) del 12 settembre 2006, n. 4024

- da ultimo modificata con la decisione C(2007) del 1° giugno 2007, n. 2274 - recante fissazione della ripartizione annuale, per Stato membro, dell'importo del sostegno comunitario destinato allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, ha assegnato all'Italia un totale di € 8.292.009.883,00;

Dato Atto che con la deliberazione del 15 Giugno 2007 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica- Programmazione 2007-2013 - ha approvato il piano di riparto delle risorse messe a disposizione dal FEASR con decisione della Commissione europea C(2006) del 12 settembre 2006, n. 4024 per l'attuazione delle misure di sviluppo rurale contenute nei piani di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013;

Dato Atto che alla Regione Abruzzo in base al suddetto riparto adottato con la citata delibera CIPE, è stata assegnata la somma di € 168.911.000,00;

Dato atto che le risorse finanziarie previste dal PSR 2007- 2013 per l'Asse II - misura 214 "Pagamenti agroambientali", pari a € 61.076.682,00 destinati altresì, a soddisfare gli impegni già assunti fino all'annualità 2009, per il finanziamento delle conferme delle richieste di aiuto presentate per la Misura "F" del Reg. (CE) 1257/99 e per il finanziamento dei pagamenti delle domande in corso di impegno derivanti dal Programma Agroambiente Regionale attuativo del Reg. (CEE) n.2078/92;

Dato Atto che le risorse disponibili per le domande di aiuto presentate ai sensi del presente avviso derivano dalle somme previste per la misura 214 (tab.21) della programmazione 2007-2013 e non utilizzate dai bandi attivati nel 2008 e di quelle impegnate come spese transitorie per la liquidazione delle domande di pagamento vecchie programmazioni (PSR 2000-2006 e Reg 2078/81).

Dato Atto che per il presente bando vengono adottati i criteri di selezione dei beneficiari

approvati dal previsto "Comitato di Sorveglianza" sull'attuazione del PSR e già utilizzati per il precedente bando (2008);

Dato Atto che, così come previsto dall'Azione 2 del PSR Regionale 2007-2013, per accedere agli aiuti della presente Azione, i beneficiari sono tenuti a rispettare, oltre alle norme contenute nel Reg CE n. 834/07, ulteriori adempimenti tecnici e precisamente, quanto previsto per l'Azione 1 "Agricoltura Integrata" relativamente a: "Irrigazione", "Utilizzo di macchine distributrici di fitofarmaci" e "Gestione del Suolo"

Dato Atto che, la programmazione del (PSR 2007-2013) cessando la sua durata il 31-12-2013 non consente di assumere impegni finanziari oltre tale data e che quindi, alle ditte dichiarate ammissibili e finanziabili con il presente bando, può essere assicurata, all'attualità, la corresponsione del premio solo per quattro delle cinque annualità d'impegno previste dal PSR, fermo restando il rispetto, da parte della ditta, dell'impegno per i cinque anni previsti.

Visto il bando pubblico, di cui all'allegato A della presente deliberazione, relativo alla misura 214 Azione 2 "Agricoltura Biologica" del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo, predisposto dall'Ufficio Agroambiente del Servizio Gestione del Territorio;

Ritenuto di far proprio ed approvare quanto contenuto nel suddetto bando;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Gestione del Territorio e il Direttore Regionale ha espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per quanto in premessa di:

- 1) - far proprio ed approvare il bando di cui all'allegato A, redatto dall'Ufficio Agroam-

biente del Servizio Gestione del Territorio, relativo alla misura 214 Azione 2 “Agricoltura Biologica” del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo;

- 2) - precisare che i richiedenti non possono, in alcuna sede, rivendicare alcun diritto nei confronti della Regione, dell’Organismo Pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso non sia possibile erogare il premio per la quinta annualità, fermo restando l’obbligo del rispetto, da parte della ditta, dell’impegno per i cinque anni previsti.
- 3) - stabilire che le domande di introduzione e di mantenimento all’Agricoltura Biologica per l’annualità 2010, di cui al bando di che trattasi, vanno presentate a partire dalla data di pubblicazione sul *BURA* della presente Deliberazione e fino al 15 maggio 2010, salvo eventuali proroghe comunicate da AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

- 4) - stabilire che la presentazione delle domande di premio vanno inoltrate utilizzando il portale SIAN e previo mandato del richiedente, esclusivamente per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA). Questi ultimi, con l’inoltro della domanda certificano di aver verificato che, pena l’esclusione, la stessa è stata firmata dal richiedente, che presenta i requisiti di ammissibilità e che tutta la documentazione è custodita nel fascicolo del produttore a disposizione per i controlli da parte degli Organi competenti;
- 5) - pubblicare la presente deliberazione sul *B.U.R.A.* e sul sito INTERNET della Regione Abruzzo;
- 6) - considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l’allegato A composto da n. 12 facciate.

Segue allegato



FEARS – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Regione Abruzzo

**DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE, FORESTALE CACCIA E PESCA
EMIGRAZIONE**

Ufficio Agroambiente

MISURA 214 azione 2
“agricoltura biologica”

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1.	FINALITA' E OBIETTIVI	2
2.	CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA	2
3.	CHI NON PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA	2
4.	COSA VIENE FINANZIATO	3
5.	DEFINIZIONI	3
6.	CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI A FINANZIAMENTO	4
7.	IMPEGNI	5
8.	DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI	6
9.	CAUSE DI ESONERO DAGLI IMPEGNI	6
10.	CLAUSOLA DI REVISIONE	6
11.	CAMBIO BENEFICIARIO	7
12.	AREA DI INTERVENTO	7
13.	CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI	7
14.	ENTITÀ DELL'INDENNIZZO ANNUALE	7
15.	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	8
16.	QUANDO PRESENTARE LE DOMANDE	8
17.	A CHI PRESENTARE LE DOMANDE	9
18.	INTEGRAZIONI ALLA DOMANDA	9
19.	ERRORI SANABILI O PALESI	9
20.	DOMANDE ANNUALI DI PAGAMENTO	10
21.	ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO	10
22.	ISTRUTTORIA DOMANDE DI PAGAMENTO	11
23.	RISORSE DISPONIBILI	12
24.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	12
26.	DISPOSIZIONI FINALI	12

Documento composto da n. 12 fasciate,

ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. 260 del 1 APR. 2010

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. ssa Ilva)
IL FUNZIONARIO
Enrico Del Monte



1) FINALITA' E OBIETTIVI

Con il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 della Regione Abruzzo, è stato previsto con la misura 214 la corresponsione di un aiuto a fronte dell'impegno assunto dal beneficiario per il "mantenimento" o "l'introduzione" del metodo di Agricoltura Biologica da erogarsi annualmente per l'intera durata del periodo di impegno che non può essere inferiore a cinque anni.

Con il sostegno all'agricoltura biologica si perseguono finalità multiple collegate a più obiettivi specifici del PSR, in collegamento con i diversi vantaggi ambientali attesi.

Per l'agricoltura biologica vengono riconosciuti i soli processi produttivi certificati ai sensi della vigente normativa e in particolare del Reg. 834/07 (ex Reg CEE 2092/91) e successive modificazioni e integrazioni. Gli impegni previsti dall'azione devono essere applicati a tutta la superficie agricola utilizzabile (SAU) aziendale investita a colture erbacee ed arboree.

Con l'attivazione di un nuovo periodo quinquennale di impegno la Regione Abruzzo intende, quindi, consolidare il contributo delle produzioni agricole biologiche allo sviluppo di un'agricoltura più sostenibile sotto il profilo ambientale, attraverso:

- a) la diffusione dei metodi di produzione biologica;
- b) il sostegno all'adozione di tecniche di produzione biologica che riducano l'impiego di inputs chimici, finalizzate alla conservazione della fertilità dei suoli, alla tutela della qualità della risorsa idrica e della biodiversità;
- c) la riduzione dei rischi di dissesto idrogeologico e di erosione, in particolare nelle aree sensibili.

1.1 L'Azione viene diversificata in due sottoazioni:

- a) "introduzione": per aziende al primo quinquennio di adesione alla misura riservata dal P.S.R. all'agricoltura biologica;
- b) "mantenimento": per aziende aderenti ad annualità successive al primo quinquennio, tenendo conto anche dei quinquenni già attuati in applicazione del Regolamento (CE) n. 2078/92, e del Regolamento (CE) n. 1257/99.

1.2 Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

I pagamenti agro-ambientali relativi all'Azione 2 "Agricoltura biologica" (Introduzione e Mantenimento) non sono cumulabili, per il medesimo terreno, con quelli previsti dalle altre azioni della misura 214 e dall'art. 69.

2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile iscritti all'INPS ed alla Camera di Commercio, singoli o associati, che operano su terreni di proprietà, in affitto o usufrutto, con regolare titolo per l'intero periodo di impegno.

3. CHI NON PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

- a) gli agricoltori che beneficino del sostegno al prepensionamento;
- b) gli agricoltori che hanno impegni in corso relativamente ai bandi avviati nel 2008 per le azioni 1 e 2 della misura 214 del PSR 2007/2013. Inoltre sono escluse dai benefici previsti dal presente bando le superfici assoggettate ad impegni agroambientali ventennali con (ex Regolamento (CEE) 2078/92);
- c) le persone, fisiche o giuridiche, considerate "inaffidabili" in applicazione dell'articolo 26 del Reg. (CE) n. 1975/2006.

Sono inaffidabili i soggetti per i quali, nel precedente periodo di programmazione (PSR 2000/2006) o nell'attuale (PSR 2007/2013), è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi, relativamente ad operazione cofinanziate nell'ambito dei suddetti programmi di sviluppo rurale.

La domanda di aiuto proveniente da tali soggetti deve essere istruita negativamente.



4. COSA VIENE FINANZIATO

La presente misura finanzia gli impegni agroambientali, descritti nel successivo punto 6, che i richiedenti si assumono volontariamente per cinque anni aderendo alla misura. Gli impegni previsti dalla presente azione sono impegni aggiuntivi a quelli previsti dalla "condizionalità" e dai "requisiti minimi in materia di fertilizzazione e protezione delle colture" previsti dalla normativa comunitaria.

Il finanziamento consiste in un "premio" annuo che serve a ripagare il richiedente per i minori redditi e/o i maggiori costi che gli derivano dal rispetto degli impegni agroambientali.

L'Azione "Produzione Biologica" può essere adottata su tutte le superfici agricole ricadenti nel territorio della Regione Abruzzo.

5. DEFINIZIONI

- a) **Azienda:** L'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro. Ai fini del presente avviso sono prese in considerazione soltanto le unità di produzione ricadenti nel territorio regionale.
- b) **Imprenditore agricolo:** Ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".
- c) **Superficie agricola ammissibile a premio:** Insieme dei terreni dell'azienda effettivamente coltivata con il metodo dell'Agricoltura Biologica e limitatamente alle colture previste, al netto delle tare.
- d) **Unità Bestiame (UB):** Unità di Bestiame (UB) possedute dall'azienda, è l'unità di misura da utilizzare per calcolare il numero di bestiame allevato con il metodo biologico attraverso indici di conversione previsti dall'allegato V del Regolamento (CE) 1974/2006, a valere per le specie riportate nella tabella seguente:

SPECIE ANIMALI	UB/capo
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1,00
Bovini da 6 mesi a 2 anni	0,60
Bovini di meno di 6 mesi	0,40
Ovini	0,15
Caprini	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 Kg	0,50
Altri suini	0,30
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,003

e) **Condizionalità:** Per condizionalità si intende il regime volto a subordinare il riconoscimento integrale dei pagamenti diretti e delle indennità di cui all'art. 36 lettera a) punti da i) e v), e lettera b) punti i), iv) e v) del Regolamento (CE) 1698/2005 come integrato dal regolamento (CE) 74/2009 al rispetto:

- 1) dei criteri di gestione obbligatori (Allegato II regolamento (CE) n. 73/2009);
- 2) delle norme relative alle buone condizioni agronomiche ed ambientali (Allegato III regolamento (CE) n. 73/2009).

Disciplinati, per il 2010, dal D.M. 30125/2009 e dal successivo recepimento regionale che altresì, istituisce un sistema di revoca, totale o parziale, dei pagamenti diretti ove i requisiti non fossero rispettati.

f) **Fascicolo aziendale:** Contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, contenente tutte le informazioni, dichiarate, controllate,



verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente una delle attività, necessarie per accedere agli aiuti previsti dalle singole schede di misura del PSR.

Ogni richiedente l'aiuto, ha l'obbligo di costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA.

Il fascicolo aziendale è unico e deve essere validato successivamente ad ogni sua integrazione o modificazione. L'aggiornamento può essere effettuato in ogni momento, indipendentemente dall'attivazione di qualsiasi procedimento.

I titolari di ciascun fascicolo sono tenuti, prima della presentazione della domanda di cui al presente avviso, ad eseguire una verifica delle informazioni riportate nel fascicolo rispetto alla reale situazione aziendale ponendo particolare attenzione alla verifica della corrispondenza con la documentazione che nello stesso deve essere conservata come previsto dal manuale di tenuta del fascicolo predisposto da AGEA. In caso di non corrispondenza o necessità d'integrazione, il titolare è tenuto ad effettuarne l'aggiornamento sempre antecedentemente alla presentazione della domanda prevista dal presente avviso.

g) Soggetti autorizzati: CAA e altri soggetti, cui la Regione ha reso disponibile la funzionalità on-line, mediante il portale SIAN, per la compilazione delle domande a valere sulle misure del Piano di Sviluppo Rurale a fronte di delega da parte del singolo beneficiario.

6. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI A FINANZIAMENTO

I richiedenti per accedere all'aiuto devono dimostrare di:

a) Possedere e destinare una superficie minima all'impegno, da intendersi come superficie aziendale effettivamente coltivata ed oggetto di richiesta di finanziamento, di 2 ettari di SAU, ridotta a 1 ettaro di SAU, nel caso di aziende con superficie investita a coltura arborea specializzata;

b) essere iscritti all'INPS ai fini previdenziali ed assistenziali per gli imprenditori singoli.

Per gli imprenditori, sia singoli che associati, che non posseggono i requisiti di cui al precedente capoverso, occorre dimostrare di aver assunto, per l'effettuazione dei lavori, manodopera agricola e/o aver perfezionato regolari prestazioni di servizio con contoterzisti.

c) possedere partita IVA con codice di attività agricolo, ancorché non prevalente;

d) essere iscritti alla CCIAA di competenza.

Qualora il beneficio concesso sia superiore a € 10.000,00, l'Organismo Pagatore, prima dell'erogazione, procede alla verifica della regolarità fiscale, secondo quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e con le modalità del D.M. 18.01.2008, n. 40.3

Le superfici considerate eleggibili dei terreni di cui alla lettera a) sono quelle riscontrabili tramite il GIS del SIAN.

Il possesso/detenzione dei terreni nelle forme di cui alla lettera a), deve sussistere fin dal momento dell'assunzione dell'impegno e di norma, la durata residua, deve coprire l'intero periodo vincolativo. Inoltre, in relazione alla necessità di ricondurre in capo ad un unico soggetto (persona fisica o giuridica) la responsabilità relativa all'assunzione degli impegni previsti dall'azione, i titoli di possesso/detenzione devono essere esclusivamente in capo al soggetto che sottoscrive la domanda.

Pertanto, nei casi di comunione tra coniugi e nei casi di comproprietà, è consentito il rilascio di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del DPR n. 445/2000) del titolare della domanda in ordine all'avvenuta acquisizione del consenso a suo favore degli altri contitolari a condurre i terreni oggetto della domanda ed assumere gli impegni sulla cosa comune (art. 1102 c.c.). Tale dichiarazione deve essere presente nel fascicolo aziendale debitamente protocollata fin dalla data di presentazione della domanda.

I contratti di affitto, ricorrendo nella fattispecie il caso d'uso previsto dall'art. 6 del DPR n. 131/1986, devono essere debitamente registrati, a norma dell'art. 5 del medesimo decreto, fin dalla data di presentazione della domanda e, a norma del paragrafo 8 della circolare AGEA n. 59 del 24 dicembre 2009, devono essere presenti nel fascicolo aziendale debitamente protocollati fin dalla data di presentazione della domanda.

Nel caso di contratti di affitto in corso al momento della presentazione della domanda ma con scadenza durante il periodo d'impegno quinquennale, il richiedente è tenuto a rinnovarli con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente (senza soluzioni di continuità) e per tutto il periodo vincolativo residuo, pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste.

In tale caso, tenuto conto che il nuovo contratto deve essere registrato, a termini di legge, entro 30 giorni, lo stesso deve essere protocollato nel fascicolo aziendale entro 15 giorni dalla data di registrazione.



La registrazione cumulativa dei contratti di affitto di cui all'art. 17, comma 3 bis del DPR n. 131/1986, è ammissibile soltanto se precedente la presentazione della domanda di aiuto (non è pertanto consentita la registrazione cumulativa dei contratti di affitto nel corso del periodo di impegno).

Anche la copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui alle lettere b) c) e d) del presente paragrafo deve essere protocollata e inserita nel fascicolo aziendale fin dalla data di presentazione della domanda.

I requisiti che hanno determinato l'ammissibilità, devono essere mantenuti per tutto il periodo dell'impegno, pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste. Di tale obbligazione il richiedente deve rilasciare in domanda apposita dichiarazione di conoscenza.

d) Qualora l'impegno riguardi anche l'allevamento animale, le aziende devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

- 1) disporre di bestiame aziendale allevato interamente con sistema biologico in base al Reg. (CE) 834/07 art.14 e successive modifiche e integrazioni;
- 2) detenere superfici che determinano un rapporto UBA/ha di superficie foraggiera non inferiore a 0,8;
- 3) detenere una superficie minima foraggiera non inferiore a 5 ettari, ad esclusione dei pascoli e prati-pascoli di montagna;
- 4) detenere un allevamento non inferiore a 10 UBA nel rispetto del limite massimo per ettaro di carico animale consentito dal D.M. 18354 del 27-11-2009 art. 4 comma 10 -(publ. 8-2-10, n.31);

7. IMPEGNI

Il richiedente è tenuto a:

- a) Rispettare per tutto il periodo d'impegno e su tutta la superficie agricola aziendale, la condizionalità, i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché qualsiasi ulteriore ed eventuale specifica norma obbligatoria;
- b) Adottare per un periodo di cinque anni, sull'intera SAU aziendale e all'intero allevamento animale, qualora l'impegno riguardi anche quest'ultimo, metodologie produttive biologiche conformi a quanto stabilito dal Reg CE n. 834/07-(ex CE 2092/91) e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso di più corpi aziendali separati e distanti tra loro almeno cinquecento metri lineari, l'impegno potrà essere assunto per un solo corpo a condizione che vengano tenute contabilità e magazzino separati;
- c) Notificare, (per coloro che non l'hanno ancora fatto), su apposita modulistica, all'Ufficio competente dell'istruttoria e ad uno degli Organismi riconosciuti ed autorizzati allo svolgimento delle attività di certificazione, entro il termine di presentazione della domanda, le superfici coltivate col metodo biologico;
- d) Aggiornare i registri aziendali previsti nell'ambito della normativa vigente in materia di agricoltura biologica;
- e) Rispettare i vincoli e le condizioni previste nel Reg CE n. 834/07 -(ex Reg CE 2092/91) e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) Presentare, per il primo anno, entro 90 giorni dalla data di scadenza del bando, all'Ufficio competente dell'istruttoria, l'attestato di idoneità (accettazione, ammissione) al sistema di controllo, rilasciato dall'Organismo di Controllo per la erogazione del premio;
- g) Presentare entro il 31 marzo di ogni anno (dal 2° al 5°) all'Ufficio competente dell'istruttoria una attestazione di conformità rilasciata dall'Organismo di Controllo;
- h) Per le aziende che adottano per la prima volta il metodo di produzione biologico sono tenute ad effettuare le analisi ordinarie di terreno, prelevando campioni per zone omogenee di terreno, presso l'ARSSA, o laboratori regolarmente autorizzati, entro 18 mesi dall'inizio del periodo d'impegno.
- i) Rispettare il Disciplinare di Produzione Integrata (DPI) regionale in vigore, relativamente:
- 1) al metodo del **bilancio idrico semplificato**, così come indicato nel PSR, per l'Azione 1 della presente misura. L'obiettivo specifico è quello di ridurre gli sprechi della risorsa idrica e nel contempo agire per



ridurre la lisciviazione dei nutrienti e delle problematiche fitosanitarie, nonché contribuire anche a migliorare la qualità dei prodotti.

- 2) al **controllo e taratura** da parte dei centri autorizzati dall'ARSSA le attrezzature utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari. Tale controllo dovrà essere eseguito entro il primo triennio dell'impegno per le attrezzature aziendali e entro il primo biennio per quelle dei contoterzisti, a seguire, gli stessi controlli vanno ripetuti con la stessa periodicità.
- 3) alla **gestione del suolo** e dei vincoli in essi stabiliti in funzione dei diversi obiettivi specifici indicati nello stesso DPI in vigore e al quale si rimanda;

Si specifica inoltre che per le domande presentate da società di capitali o cooperative è necessario che :

- a) il richiedente sia legittimato dai competenti organi societari a presentare la domanda di aiuto e ad assumere gli impegni correlati;
- b) dagli atti camerali risulti che la società titolare della domanda di aiuto sia attiva e non sia stata assoggettata a procedure concorsuali, alla data di sottoscrizione della stessa.

Ai sensi dell'art. 10 comma 6 del Regolamento CE 1975/2006, gli impegni assunti dal richiedente devono essere riferiti, per tutta la loro durata, alle stesse particelle iniziali che hanno beneficiato del sostegno, pena l'applicazione delle esclusioni e riduzioni previste.

L'acquisizione durante il periodo d'impegno di nuove superfici coltivabili, comporta per l'azienda, l'obbligo di estendere, anche ad esse la coltivazione con il metodo da agricoltura biologica, senza comportare oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

Gli impegni sopra riportati saranno oggetto di apposite dichiarazioni accluse al modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN (www.sian.it) che saranno necessariamente sottoscritte dal richiedente al fine dell'ottenimento del premio.

Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi e/o receda dagli impegni assunti è soggetto alle riduzioni ed esclusioni previste dalla normativa regionale applicativa degli articoli 16, 17 e 18 del regolamento (CE) n. 1975/2006 in materia di riduzioni ed esclusioni.

8. DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni decorrono a far data dal giorno di rilascio della domanda nel portale SIAN e devono essere rispettati per i cinque anni di calendario successivi.

9. CAUSE DI ESONERO DAGLI IMPEGNI

Ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) 73/2009, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) decesso dell'agricoltore;
- b) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore;
- c) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'agricoltore.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati e documentati dal beneficiario o avente causa entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

10. CLAUSOLA DI REVISIONE

I pagamenti agroambientali previsti dal presente avviso, indennizzano gli impegni che eccedono i requisiti obbligatori stabiliti dalla condizionalità (CGO e BCAA) e dai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e ogni altra specifica norma obbligatoria nazionale nonché delle eventuali pratiche agricole consuete.

Qualora gli Enti autorizzati apportino modifiche degli impegni obbligatori di cui al precedente art.6, il beneficiario, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 è tenuto al rispetto di tale adeguamento. Se l'adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Non si procede alla revoca dell'aiuto qualora l'impegno agro ambientale cessi per cause di forza maggiore (art. 47 Reg. 1974/2006).



11. CAMBIO BENEFICIARIO

Se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo a condizione che nell'atto o contratto di acquisizione delle superfici venga espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico dei subentranti ovvero rilasciata da questi ultimi specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo.

Il subentrante, entro 120 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale e di domanda nonché darne comunicazione all'Ufficio incaricato dell'Istruttoria dalla Direzione Politiche Agricole della Regione Abruzzo. Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite da AGEA.

Ai sensi dell'articolo 44 comma 1 del regolamento CE n. 1974/2006, qualora non si verifichi il subentro nell'impegno ovvero il beneficiario non mantenga gli impegni assunti, è tenuto a rimborsare il sostegno sostenuto.

L'aiuto è corrisposto al subentrante che presenta domanda di pagamento per le annualità residue dell'impegno stesso.

In caso di premorienza del beneficiario gli eredi possono effettuare il subentro alle condizioni sopra riportate.

12. AREA DI INTERVENTO

L'azione "Produzione Biologica" opera su tutte le superfici agricole ricadenti nel territorio regionale.

13. CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI

Localizzazione degli interventi	PUNTI
prevalenza della superficie aziendale soggetta ad impegno ricadente in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)	8
prevalenza della superficie aziendale soggetta ad impegno ricadente in zone (ZPS) e in (SIC)	7
prevalenza della superficie aziendale soggetta ad impegno ricadente in aree di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano individuate dalla Regione ai sensi del D.lgs 152/2006 - art. 94 comma 6	5
prevalenza della superficie aziendale soggetta ad impegno ricadente in ulteriori aree protette ai sensi della normativa nazionale o regionale vigente alla data di presentazione della domanda	5
Altre aree	0
Imprenditore agricolo che non ha interrotto l'applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto provvidenze quinquennali con l'ex Reg. CE 2978/92 e/o con il Reg CE 1257/99 (PSR 2000-2006), fatte salve le cause di forza maggiore	2
Imprenditore agricolo che ha interrotto l'applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto provvidenze quinquennali con l'ex Reg. CE 2978/92 e/o con il Reg CE 1257/99 (PSR 2000-2006), fatte salve le cause di forza maggiore	0
Richiedente con qualifica di imprenditore agricolo professionale di età inferiore a 40 anni.	5
Richiedente con qualifica di imprenditore agricolo professionale di età superiore a 40 anni.	4
Altri imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni	3
Imprenditori agricoli di età superiore a 40 anni	2

A parità di punteggio la preferenza verrà accordata alle persone fisiche rispetto a quelle giuridiche ed in caso di ulteriore parità la precedenza è accordata al richiedente/legale rappresentante più giovane (minore età espressa in giorni)

Per le società di persone e cooperative, si calcolerà l'età media di ogni socio, mentre per le altre forme di società e per gli Enti pubblici, fa fede l'età dell'amministratore.

14. ENTITÀ DELL'INDENNIZZO ANNUALE

I pagamenti vengono erogati annualmente, e sono rivolti a compensare i costi aggiuntivi e/o minori ricavi derivanti dall'adesione all'azione. La modulazione dei pagamenti per ettaro è strettamente legata alla tipologia culturale e alla condizione di adesione all'Azione (introduzione o il mantenimento degli impegni specifici):

14.1 Introduzione Agricoltura biologica (compensi ettaro-anno in €)

Seminativi (cereali, p. oleaginose e p. proteiche)	Foraggiere	Ortive, patata, bietola e altre colture erbacee	Olivo	Vite da vino	Fruttiferi e altre colture arboree agricole
--	------------	---	-------	--------------	---



		annuali			
180,00	120,00	500,00	600,00	700,00	700,00

Per gli operatori iscritti nell'elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Reg. CE e n. 834/07 (ex 2092/91) e successive modificazioni, per l'impegno "Produzione biologica – introduzione", è concesso un sostegno annuo per ettaro di superficie foraggiera pari a:

- per il settore zootecnico da latte: € 380,00 per ettaro.
- per il settore zootecnico da carne: € 330,00 per ettaro.

14.2 Mantenimento Agricoltura biologica (compensi ettaro-anno in €)

Seminativi (cereali, p. oleaginose e p. proteiche)	Foraggere	Ortive, patata, bietola e altre colture erbacee annuali	Olivo	Vite da vino	Fruttiferi e altre colture arboree agricole
150,00	100,00	400,00	500,00	600,00	600,00

Per gli operatori iscritti nell'elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Reg. CE n. 834/07 (ex 2092/91) e successive modificazioni dalla data sua applicazione, per l'impegno produzione biologica mantenimento, è concesso un sostegno annuo per ettaro di superficie foraggiera pari a:

- per il settore zootecnico da latte: € 350,00 per ettaro.
- per il settore zootecnico da carne: € 300,00 per ettaro.

I premi relativi alla produzione zootecnica biologica, sia di introduzione che di mantenimento, non sono cumulabili con i premi previsti per le colture foraggere.

I nuovi impianti di colture arboree possono beneficiare del premio intero a partire dal 4° anno dopo la messa a dimora, fino ad allora percepiranno il 50% del premio intero.

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base di appositi elenchi regionali.

15. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti devono essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it).

Per l'anno 2010 è possibile presentare solo domande di aiuto. Per i successivi anni di impegno dovranno essere presentate domande di pagamento.

Ciascun richiedente, nello stesso anno, può presentare una sola domanda di aiuto.

Le condizioni dichiarate nella domanda e nella "sezione regionale" devono essere soddisfatte alla data di rilascio della domanda.

La domanda di aiuto può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando non è stato estratto il campione previsto per l'espletamento dei controlli.

I dati indicati in domanda sono resi ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

16. QUANDO PRESENTARE LE DOMANDE

Le domande devono essere presentate a far data dalla pubblicazione sul BURA del presente avviso e fino al 15 maggio 2010, (salvo proroga concessa da AGEA), sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale.



aggiornato e validato. È pertanto necessario costituire il "fascicolo unico aziendale" presso i CAA e gli altri soggetti autorizzati, (DGR 758/08) prima della presentazione della domanda.

La domanda s'intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN.

Alle domande rilasciate nel portale SIAN oltre i termini previsti dal presente avviso, si applica una riduzione dell'1%, dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto, per ogni giorno lavorativo di ritardo.

In caso di ritardo superiore a venticinque giorni di calendario la domanda è irricevibile.

17. A CHI PRESENTARE LE DOMANDE

Le domande sono presentate, all'AGEA, su delega scritta del titolare dell'azienda, direttamente dai CAA o da altri soggetti autorizzati dalla Regione ad accedere alla funzionalità on-line del portale SIAN per la compilazione delle stesse.

Prima della presentazione della domanda i richiedenti, attraverso i CAA, o altri soggetti eventualmente autorizzati dalla Regione, devono provvedere ad aggiornare, se del caso, il fascicolo aziendale informatizzato producendo l'eventuale documentazione necessaria che verrà inserita nel fascicolo.

La domanda dovrà essere stampata, a cura del CAA e gli altri soggetti autorizzati, e firmata in originale da parte del richiedente allegando copia di un documento di identità valido.

La copia cartacea della domanda e la documentazione ad essa allegata o presentata successivamente **sono conservate presso i CAA o gli altri soggetti autorizzati alla presentazione della domanda.**

In fase di compilazione della domanda, il SIAN effettua l'incrocio tra i dati contenuti nel fascicolo aziendale, i dati contenuti nella domanda e quelli contenuti nelle banche dati SIAN al fine di rilevare eventuali anomalie.

I CAA e gli altri soggetti autorizzati devono provvedere alla soluzione delle eventuali anomalie rilevate dal sistema durante la compilazione della domanda (con il supporto di idonea documentazione probatoria), con particolare riferimento alla eleggibilità delle superfici richieste in domanda e ai superi particellari.

Una volta rilasciata a portale, la domanda deve essere stampata e sottoscritta dal titolare e conservata dallo stesso soggetto che ha effettuato il rilascio nel portale SIAN unitamente a copia di un documento d'identità del sottoscrittore. Tale soggetto deve altresì accertare che la domanda stampata sia completa in ogni sua parte ed in particolare:

- a) accertare l'avvenuta notifica, per le aziende ancora sprovviste dell'attestato di idoneità, su apposita modulistica, all'Ufficio competente dell'istruttoria e a uno degli Organismi riconosciuti ed autorizzati allo svolgimento delle attività di Controllo e certificazione, entro il termine di presentazione della domanda, per le superfici coltivate con il metodo biologico;
- b) sottoscrivere l'attestazione riportata nella domanda in ordine ai seguenti elementi:
 - 1 - che il richiedente si è presentato presso il proprio ufficio ed è stato identificato;
 - 2 - che la richiedente di aiuto è completa degli allegati elencati nell'apposita sezione;
 - 3 - che il richiedente ha sottoscritto la domanda;
 - 4 - che gli allegati sono stati archiviati presso il proprio Ufficio.

18. INTEGRAZIONI ALLA DOMANDA

La domanda deve essere integrata:

- a) - per il primo anno e per le aziende non ancora inserite nell'elenco Regionale degli Operatori Biologici, entro 90 giorni successivi alla presentazione dell'istanza, il richiedente è tenuto a presentare all'Ufficio competente dell'istruttoria, l'attestato di idoneità (accettazione, ammissione) al sistema di controllo, rilasciato dall'Organismo di Controllo prescelto;
- b) - dal 2° al 5° anno, entro il 31 marzo di ogni anno, il richiedente è tenuto a presentare all'Ufficio incaricato dell'istruttoria, l'Attestazione di Conformità rilasciata dall'Organismo di Controllo prescelto,

19. ERRORI SANABILI O PALESI

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento, se riconosciuti come tali da parte del l'Ufficio competente dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 4 del Reg (CE) 1975/2006, possono essere corretti in qualsiasi momento, fermo restando quanto stabilito relativamente alle domande di modifica relative agli art. 15 e 22 del Reg (CE) 796/2004.

Si considera errore palese quello rilevabile dall'Ufficio Istruttore sulla base delle ordinarie attività istruttorie.

In particolare, si fa riferimento a:



- a) meri errori di trascrizione che risultano palesi in base ad un esame minimale di una domanda:
- 1) campo o casella non riempiti o informazioni mancanti;
 - 2) codice statistico o bancario errato;
- b) errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie):
- 1) errori aritmetici;
 - 2) discordanze tra le informazioni fornite nello stesso modulo di domanda (una particella o un animale dichiarato due volte nella stessa domanda);
 - 3) discordanze tra le informazioni che supportano la domanda e la domanda stessa (mappe o passaporti animali discordanti con i dettagli della domanda);
 - 4) particelle dichiarate per due tipi di utilizzo.

Si considerano non sanabili le domande carenti di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma o di copia del documento di identità del richiedente ecc.)

20. DOMANDE ANNUALI DI PAGAMENTO

Ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 2 del regolamento CE n. 1975/2006, per gli anni successivi al primo, il beneficiario è tenuto a presentare, entro i termini stabiliti dalla Regione, la domanda di pagamento annuale.

La mancata presentazione della domanda annuale di pagamento comporta la non inclusione dell'azienda nell'elenco di liquidazione dell'anno di riferimento.

In tal caso l'azienda è assoggettata automaticamente al controllo in loco, in aumento al campione selezionato, fermo restando l'obbligo al rispetto degli impegni assunti, pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste.

Anche per le domande annuali di pagamento valgono le modalità di presentazione previste per le domande di aiuto fatte salve eventuali diverse disposizioni dell'Organismo Pagatore Agea.

21. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO

Per il 2010, primo anno di impegno, può essere presentata la sola domanda di aiuto. Per gli anni successivi sarà presentata la domanda di pagamento.

L'istruttoria amministrativa delle domande di aiuto, sarà effettuata dall'Ufficio incaricato dal Direttore Regionale della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, il cui provvedimento sarà pubblicato sul sito della Regione Abruzzo e si compone delle seguenti fasi:

- a) acquisizione delle domande
- b) verifica della ricevibilità e integrazione delle domande.
- c) verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità e attribuzione del punteggio di priorità;
- d) declaratoria delle domande con istruttoria positiva con il relativo punteggio, nonché la declaratoria delle domande non ammesse con la relativa motivazione;
- e) notifica ai richiedenti dell'esito positivo dell'istruttoria, con il relativo punteggio e dell'inammissibilità con relativa motivazione;
- f) gestione dei ricorsi in opposizione e giurisdizionali e relative determinazioni.
- g) Comunicazione al competente Servizio della Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, per la formulazione della graduatoria unica regionale, l'elenco degli ammessi con l'attribuzione del punteggio e del relativo importo e l'elenco delle domande non ammesse con la relativa motivazione.

L'attività amministrativa delle fasi del procedimento sopra individuate viene così espletata:

Fase a) - acquisizione delle domande nel formato elettronico.

Le domande presentate sono protocollate al momento del rilascio direttamente nel portale SIAN.

Fase b) - verifica della ricevibilità e integrazione domande.

La verifica della ricevibilità consiste nell'accertare l'avvenuto rilascio della domanda nel portale SIAN, entro i termini di scadenza fissati dal presente avviso.

Costituisce altresì elemento di irricevibilità la mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al punto 17 lett. b), del soggetto che effettua il rilascio nel portale SIAN.

Per le domande risultate ricevibili ma incomplete nelle dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità, è consentita la loro regolarizzazione mediante apposita correttiva a portale SIAN. Le domande oggetto di



correttiva, dovranno essere nuovamente rilasciate a portale SIAN a cura del soggetto autorizzato, che rilascerà altresì nuova attestazione secondo quanto stabilito al punto 17 lett. b),.

Fase c) - verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità e del punteggio attribuibile.

Tale fase del procedimento consiste nella verifica dell'avvenuto rilascio (verificando la presenza della spunta di convalida) in domanda di tutte le dichiarazioni inerenti agli elementi di ammissibilità.

Le informazioni relative alle domande di aiuto sono ricavate direttamente dai fascicoli aziendali validati dai CAA e dagli altri soggetti autorizzati. Tali fascicoli sono oggetto di controllo da parte di Agea nell'ambito del SIGC e in ordine al rispetto delle disposizioni impartite dalla stessa Agenzia per la loro regolare tenuta.

Per quanto sopra, le informazioni riportate nella domanda di aiuto presentata ai sensi del presente avviso possono ritenersi attendibili in quanto adeguatamente controllate, non risultando pertanto necessario procedere ad ulteriori verifiche.

Le dichiarazioni di cui alla "sezione regionale", pur dovendosi ritenere attendibili in quanto rilasciate dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, ai fini dell'ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 71 e 72 del medesimo decreto, devono essere assoggettate alle seguenti verifiche:

- 1) controllo del 100% delle dichiarazioni i cui elementi di verifica sono presenti negli archivi informatizzati dell'amministrazione procedente ovvero di altre pubbliche amministrazioni, mediante controllo incrociato dei dati.
- 2) controllo del 5% delle dichiarazioni non rientranti nel controllo di cui al precedente trattino. Per tali dichiarazioni, viene effettuato il controllo documentale diretto, previa estrazione del campione. Resta inalterata la facoltà del soggetto incaricato dell'istruttoria di procedere ad effettuare controlli diretti sulle dichiarazioni in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle stesse.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio è necessario procedere alle verifiche automatiche correlate a condizioni oggettive direttamente desumibili dalle informazioni presenti in domanda (es: ubicazione aziendale prevalente rispetto alle zonizzazioni per le quali è previsto un punteggio, età e qualifica del richiedente, ecc..).

A termine dell'istruttoria amministrativa viene redatto un apposito verbale, corredato di una check-list, che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con la proposta di ammissibilità e l'attribuzione del punteggio assentito ai fini della collocazione nella graduatoria di merito. Per le domande non ammesse la check-list riporta le motivazioni dell'esclusione. A tali fini è possibile utilizzare la check-list presente nella procedura istruttoria a portale SIAN che deve essere opportunamente implementata in relazione agli elementi dichiarati nella "sezione regionale" della domanda.

Fase d) - notifica ai beneficiari delle risultanze dell'istruttoria di ammissibilità

Le risultanze dell'istruttoria relative alle domande presentate vengono comunicate ai singoli richiedenti.

Per quelle ammesse con il relativo punteggio, vengono comunicate tramite il sito della Regione Abruzzo e il BURA.

Per quelle non ammesse con le motivazioni dell'esclusione e con l'indicazione dell'autorità e i termini entro cui è possibile ricorrere con lettera raccomandata.

Fase f) - gestione dei ricorsi in opposizione e giurisdizionali

Il richiedente che intende opporre ricorso avverso le decisioni comunicate, deve inviare le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Dirigente del Servizio incaricato dell'istruttoria, il quale, previo approfondimento istruttorio, decide in ordine all'accoglimento o meno del ricorso assumendo gli atti consequenziali.

Fase e) - approvazione della graduatoria di ammissibilità e della declaratoria delle domande non ammesse.

Conformemente alle disposizioni dell'art. 2, comma 1 della legge n. 241/90 e s. m. e int., per le quali a fronte dell'attivazione di un procedimento su istanza di parte è prevista l'adozione di un provvedimento espresso il dirigente del servizio regionale competente, sulla scorta delle risultanze istruttorie rilevabili da ciascuna check-list, predispone la graduatoria delle domande ammissibili indicando quelle finanziabili sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Tali graduatorie sono formulate sulla scorta dei punteggi assentiti. Per le domande non ammissibili è predisposta la declaratoria di inammissibilità.

Le graduatorie sono approvate con provvedimento del dirigente del competente Servizio Regionale e pubblicate nel sito web Ufficiale della Regione Abruzzo che vale come comunicazione agli interessati.

Lo stesso provvedimento determina in merito alla declaratoria delle domande non ammesse.

Fase g) – elenchi di liquidazione



Sul 100% delle domande finanziate, l'Ufficio competente dell'istruttoria, effettua i controlli amministrativi propedeutici al pagamento dell'anticipo del 75% del premio mediante:

- 1) verifica della presenza, correttezza e validità della documentazione;
- 2) verifica incrociata dei dati dichiarati del richiedente, attraverso il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), le superfici saranno finanziate sulla base delle informazioni di eleggibilità presenti nel GIS-SIAN;
- 3) correzione e risoluzione di tutte le anomalie presenti nella domanda e segnalate dal SIGC, tramite la richiesta della documentazione necessaria e l'acquisizione nei dossier di ciascuna domanda della documentazione richiesta;

I controlli in loco verranno effettuati dall'AGEA, su un campione pari ad almeno il 5% delle domande ammesse a finanziamento. Il controllo si esplica con l'effettuazione di un sopralluogo in azienda presso il beneficiario, successivo all'ammissione a finanziamento e anteriore alla conclusione della singola annualità.

Il pagamento del saldo del restante 25% del premio spettante potrà essere effettuato, per le domande non rientranti nel campione sottoposto a controllo in loco, dopo l'inizio del controllo sull'ultima azienda del campione.

Il pagamento del saldo per le aziende sottoposte a controllo avverrà invece a controllo ultimato.

Al termine di ogn'una di queste fasi dell'istruttoria e previa revisione e validazione, il Dirigente del Servizio competente dell'istruttoria, trasmette alla Direzione Regionale delle Politiche Agricole gli elenchi dei beneficiari da trasmettere all'AGEA per la liquidazione.

22. ISTRUTTORIA DOMANDE DI PAGAMENTO

Per gli anni successivi al primo dovrà essere presentata apposita domanda di pagamento a seguito della pubblicazione di apposito avviso.

Anche per le domande annuali di pagamento valgono, in quanto compatibili, le procedure istruttorie previste per le domande di aiuto, fatte salve eventuali diverse disposizioni dell'Organismo Pagatore Agea.

23. RISORSE DISPONIBILI

Le risorse disponibili per le domande di aiuto presentate ai sensi del presente avviso derivano dalle somme previste per la misura 214 (tab.21) della programmazione 2007-2013 e non utilizzate, dai bandi attivati nel 2008 e di quelle impegnate come spese transitorie per la liquidazione delle domande di pagamento vecchie programmazioni (PSR 2000-2006 e Reg 2078/81).

24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento amministrativo è l'Ufficio incaricato dal Direttore Regionale della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale (DGR n.150 del 8-03-2010). Il procedimento si considera avviato con il "rilascio" informatico della domanda.

Il Dirigente del Servizio competente, con atto di organizzazione, nomina il responsabile del procedimento e fissa la data di inizio e la durata delle fasi del procedimento istruttorio, che comunque complessivamente non può superare 100 giorni dalla data di scadenza delle domande, fatte salve ovviamente i casi di forza maggiore che possono determinare lo slittamento del termine di durata delle singole fasi non imputabili agli uffici istruttori.

25. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto concerne controlli, sanzioni e per quanto non previsto nel presente bando si rimanda al PSR 2007/2013, Asse II - misura 214 della Regione Abruzzo, nonché ai Regolamenti Comunitari interessati e Norme Nazionali e Regionali di riferimento consultabili sul sito (www.regione.abruzzo.it/agricoltura).

La presente copia, com-

posta di n. ¹² facciate,

è conforme all'originale.

Pescara, il 30 MAR. 2010


 Dr. Paolo Longa



PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
Servizio Coordinamento e Supporto, Affari Generali e B.U.R.A.**

UFFICIO BURA

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Via Leonardo da Vinci - 67100 L'Aquila
c/o Palazzo Silone - Container 3**

centralino: 0862 3631

Tel. 0862/363474

Fax. 0862 363574

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>

e-mail: bura@regione.abruzzo.it